

RELAZIONE ANNUALE

DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Anno 2023

Sommario

1. Attuazione delle misure di prevenzione generali	3
1.1 Il Codice etico e di condotta	3
1.2 Le misure di gestione del conflitto di interessi	5
1.3 La disciplina delle attività ed incarichi extra-istituzionali.....	6
1.4 Le misure attuate in tema di inconfiribilità e incompatibilità relative a particolari incarichi ex D. Lgs. n. 39/2013	7
1.5 La rotazione del personale	8
1.6 La tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistleblowing</i>)	9
1.7 La formazione del personale sui temi di etica e legalità.....	11
1.8 Patti di integrità negli affidamenti	13
1.9 Misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni e di assegnazione agli Uffici.....	13
1.10. Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>) (D. Lgs. n. 165/2001 e D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014).	14
2. Attuazione delle misure specifiche adottate nell’ambito dell’area di rischio “Attività istituzionale”	15
2.1. I Regolamenti e la loro implementazione	16
2.2. Linee Guida e Comunicazioni	17
2.3. Elenco degli avvocati del libero foro	18
3. Ulteriori strumenti di rafforzamento della prevenzione della corruzione- Convenzioni quadro e protocolli di intesa.....	18
3.1 Informatizzazione dei processi	19
4. Le attività svolte in relazione alla trasparenza.....	20
4.1 La mappatura del processo di flusso delle informazioni finalizzato alla pubblicazione, la predisposizione di apposite Linee guida e il rispetto della privacy.	21
4.2 Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.....	23
4.3 L’attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione	23
4.4 Accesso civico: misure adottate per assicurarne l’efficacia	24
4.5 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”	25

Premessa

La presente Relazione illustra le attività svolte in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel 2023, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT o “Piano”), adottato dall’Autorità con delibera n. 30122 del 27 aprile 2022, nonché del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, adottato dall’Autorità con delibera n. 30510 del 21 marzo 2023¹.

La Relazione è stata redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) e riporta, in chiave discorsiva, quanto illustrato nella “*Scheda per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*”, per l’anno 2023, anch’essa redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) utilizzando la scheda formato excel predisposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Si ricorda al riguardo che i termini di legge per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale, fissati al 15 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012, sono stati differiti alla data del 31 gennaio 2024 con comunicato del Presidente ANAC del 8 novembre 2023, pubblicato il 23 novembre 2023.

La presente Relazione è strutturata come segue: nelle prime tre sezioni sono esaminate le diverse misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, individuate nel PTCPT a fronte dell’attività di gestione del rischio corruttivo svolta in esecuzione delle indicazioni del PNA 2022 e le iniziative attuative adottate nel corso dell’anno rispetto alle stesse; l’ultima parte della relazione è dedicata alle iniziative assunte per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza.

1. Attuazione delle misure di prevenzione generali

1.1 Il Codice etico e di condotta

Fin dal 1995, l’Autorità si è dotata di un Codice etico e di condotta indirizzato al proprio personale che, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 190/2012, è entrato a far parte delle misure di prevenzione della corruzione di portata generale, in quanto diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati al rafforzamento dei principi fondanti della legalità.

¹ La scadenza ordinaria del 31 gennaio 2023 è stata differita al 31 marzo 2023 con delibera del Consiglio di ANAC del 17 gennaio 2023.

Il *Codice etico e di condotta del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato* (da ora “il *Codice*”) - più volte modificato nel corso degli anni - pur tenendo conto della *mission* e dello specifico regime normativo cui l'Autorità è sottoposta in virtù delle previsioni della L. n. 287/90², si ispira anche alle previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62³ “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165*” (cd. codice di comportamento generale). Il *Codice* opera in modo trasversale all'interno dell'amministrazione, indirizzandosi a tutto il personale di ruolo, a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, al personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni, nonché, per le parti compatibili, ai consulenti e collaboratori che operano a vario titolo con l'Autorità, e ai collaboratori di imprese fornitrici. Diverse previsioni del *Codice* si applicano anche al Presidente, ai Componenti, al Capo di Gabinetto, al Segretario generale⁴.

Nel dettaglio, le regole di comportamento che connotano il *Codice* richiedono di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione, e di operare nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico, senza abusare della funzione, della posizione o dei poteri di cui si è titolari. E' richiesto altresì di rispettare i principi di integrità, correttezza, lealtà, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, riservatezza, equità e ragionevolezza e di agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi dall'accettare regali o altre utilità da soggetti interessati all'attività dell'Autorità.

I dipendenti sono chiamati inoltre a svolgere i propri compiti orientando l'azione amministrativa al conseguimento di livelli di massima economicità, efficienza ed efficacia, senza pregiudicare la qualità della *performance* lavorativa e, conseguentemente, il raggiungimento dei risultati.

Sono previsti precisi vincoli comportamentali in caso di svolgimento di attività extra – istituzionali, nonché, a garanzia del principio di imparzialità, obblighi di comunicazione e astensione in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse oltre a molteplici altri obblighi di comunicazione preventiva - concernenti l'attività pregressa del dipendente e i legami con soggetti potenzialmente interessati dall'attività dell'ufficio di appartenenza - volti a evitare il formarsi stesso di situazioni di eventuale conflitto (l'argomento è ripreso

² Tra le previsioni rilevanti rientra anche l'art. 10 comma 3 *ter* della legge n. 287/90, introdotto dal D. Lgs. n. 185/2021- di attuazione della direttiva (UE) n. 1/2019 (c.d. direttiva ECN plus) per il quale l'Autorità: “adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni”.

³ Il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato recentemente novellato con d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

⁴ Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 14.

al paragrafo che segue).

Tutte le comunicazioni vanno trasmesse, per conoscenza, al RPCT agevolando, in tal modo, l'attività di vigilanza cui lo stesso è preposto.

Una specifica disposizione del *Codice*⁵ attiene alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e prevede che il dipendente debba rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e in particolare le prescrizioni contenute nel PTPCT; egli deve prestare la sua collaborazione al RPCT e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalare al proprio superiore gerarchico e per conoscenza al RPCT eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il dipendente inoltre assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La violazione degli obblighi previsti dal *Codice* integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare.

Nel 2023, non sono emerse situazioni di possibile violazione del *Codice*. Un riscontro positivo circa l'effettiva applicazione del *Codice*, si è potuto cogliere, al contempo, attraverso l'efficiente funzionamento del flusso di comunicazioni interne dallo stesso richieste, la cui utilità si è potuta apprezzare anche per l'attività di controllo che il RPCT effettua sull'adempimento delle norme del *Codice*.

1.2 Le misure di gestione del conflitto di interessi

Con riferimento alle misure di gestione dei conflitti di interesse, il *Codice etico e di condotta del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato* prevede, come si è accennato nel paragrafo che precede, sia obblighi specifici di comunicazione e astensione destinati ad operare nelle situazioni di possibile conflitto, sia obblighi di comunicazione delle attività pregresse all'assegnazione all'ufficio e delle relazioni potenzialmente rilevanti, che si propongono di inibire *ab origine* il formarsi di situazioni di conflitto, considerate tra le principali cause di *malagestio*.

Tali misure si estendono a tutto il personale dell'Autorità.

Nel dettaglio, l'art. 6 "*Conflitti di interessi, obblighi di comunicazione e di astensione*", prevede l'obbligo del dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, di informare il

⁵ Art. 14 ("Prevenzione della corruzione e trasparenza") del Codice etico.

proprio responsabile dell'ufficio, l'amministrazione e per conoscenza il RPCT di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: (i) se egli, il coniuge, il convivente, il parente o affine entro il secondo grado abbiano ancora rapporti finanziari con i suddetti soggetti; (ii) se tali rapporti siano intercorsi (o intercorrano) con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio di assegnazione, limitatamente alle pratiche affidate al dipendente. È previsto inoltre l'obbligo di comunicare all'amministrazione, e per conoscenza al RPCT, anche: (i) le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porre il dipendente in una situazione di conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta; (ii) i legami di parentela o affinità con soggetti che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio presso cui presta servizio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio; (iii) l'appartenenza ad associazioni o altre organizzazioni i cui ambiti di interessi possono interferire con l'attività dell'ufficio di assegnazione.

Il dipendente, inoltre, deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti *“dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*. Ove ricorrano le predette situazioni, il dipendente deve darne comunicazione al responsabile dell'ufficio e per conoscenza al RPCT. Il responsabile dell'ufficio decide sull'astensione, previa informativa al Segretario Generale, che può fare motivata richiesta al dipendente di fornire ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale.

Nel corso del 2023, il RPCT ha ricevuto numerose comunicazioni ai sensi dell'art. 6 del Codice, anche a seguito all'incardinamento nei ruoli del nuovo personale assunto nel corso dell'anno; dall'attività di monitoraggio della misura considerata non sono emerse violazioni né relative agli obblighi di comunicazione né relative ai doveri di astensione.

1.3 La disciplina delle attività ed incarichi extra-istituzionali

La disciplina relativa allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali da parte di chi opera all'interno dell'Autorità è particolarmente rigorosa e limitativa, a garanzia dell'imparzialità e indipendenza dell'ente.

La Legge istitutiva dell'Autorità prevede infatti un regime di incompatibilità assoluta per il Presidente ed i Componenti, che *“non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti*

statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato”⁶; in riferimento al personale in servizio presso l’Autorità è “in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.”⁷ .

Inoltre, il “*Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l’Ordinamento delle carriere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*”- (*TUC*) vieta ai dipendenti, di rivestire altri impieghi o uffici, esercitare qualunque professione, svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o privati.

Il dipendente può essere unicamente autorizzato, per un periodo di tempo determinato, ad esercitare attività di studio, ricerca ed insegnamento su argomenti di interesse dell’Autorità, che non incidano negativamente sul servizio. È vietato svolgere ogni attività comunque contraria alle finalità dell’Amministrazione o incompatibile con i doveri d’ufficio.

La procedura di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali è regolata dall’ordine di servizio del Segretario Generale n. 113 del 21 dicembre 2021 in base al quale la richiesta di autorizzazione va formulata con un anticipo di almeno 15 giorni e richiede il consenso, oltre che del Segretario Generale – o del Capo di Gabinetto per le UO poste sotto la sua direzione – anche del Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza. La procedura di autorizzazione è interamente digitale.

Delle attività svolte su autorizzazione ex art. 7 *TUC* si dà conto su base trimestrale sulla Sezione “Autorità Trasparente” del sito dell’Autorità.

Nel corso del 2023 sono stati autorizzati gli incarichi extra-istituzionali riportati nella sezione autorità trasparente del sito dell’Autorità, tutti afferenti a settori nei quali tali attività sono consentite e non sono emerse violazioni della misura considerata.

1.4 Le misure attuate in tema di inconfiribilità e incompatibilità relative a particolari incarichi ex D. Lgs. n. 39/2013

Nell’ambito delle misure generali di prevenzione della corruzione attuate dall’Autorità rientra anche il rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 39/2013 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*. A tal fine, i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, prima di assumere l’incarico conferito devono rilasciare una dichiarazione in merito all’insussistenza delle cause di inconfiribilità e una dichiarazione relativa all’assenza di cause di incompatibilità previste

⁶ L. n. 287/1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, art. 10, c.3.

⁷ L. n. 287/1990, art. 11, comma 3.

dal predetto decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. In permanenza dell'incarico, a cadenza annuale, gli interessati presentano una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, del D. Lgs. n. 39/2013. Le dichiarazioni risultano pubblicate sul sito istituzionale – sezione “Autorità Trasparente” – nelle sottosezioni riferite ai singoli profili connessi alla tipologia di incarico conferito.

Nel 2023 sono stati conferiti, all'interno dell'Autorità, diversi incarichi di tipo dirigenziale e amministrativo di vertice cui hanno puntualmente fatto seguito le dichiarazioni sopra descritte.

Il monitoraggio condotto non ha evidenziato criticità relative alla misura considerata.

1.5 La rotazione del personale

Per quanto riguarda la rotazione del personale – pure annoverata dalla L. n. 190/2012 tra le misure generali di prevenzione della corruzione – l'Autorità ha adottato, sin dal 2014, il “*Piano di rotazione degli incarichi*”, in cui sono definiti i criteri generali atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, con particolare attenzione ai dirigenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione. Tale misura è volta a evitare la cristallizzazione degli incarichi e a valorizzare, al contempo, le attitudini professionali dei dipendenti tramite lo scambio di esperienze e di attività, mediante modalità che tengono conto delle peculiari funzioni e della specifica esperienza professionale (in taluni settori piuttosto elevata e non agevolmente fungibile) dei dipendenti incaricati di svolgere le attività maggiormente esposte a rischio – si pensi, in prima istanza, alle procedure istruttorie – e al contempo alle ridotte dimensioni numeriche dell'Istituzione. La rotazione deve trovare un necessario temperamento con il principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la necessità di garantire la valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti in specifici ambiti di attività in modo da soddisfare il principio irrinunciabile di efficienza. Tale principio regola dunque la rotazione dell'intero personale dell'Autorità, anche non dirigenziale. In sede di attuazione della rotazione, particolare attenzione è riservata anche ad altri parametri come la formazione, l'anzianità, la complessiva esperienza lavorativa del dipendente e le particolari esigenze organizzative correlate allo svolgimento delle diverse attività.

Nel rispetto dei parametri indicati, l'Autorità fa ampio e sistematico ricorso all'istituto della rotazione ordinaria del personale sia con riferimento alle posizioni dirigenziali e di responsabilità, sia con riferimento ai funzionari e agli operativi.

Un processo di vasta e articolata rotazione ha, in particolare, interessato ampia parte del personale dell'Autorità al fine di dare attuazione al nuovo Regolamento di

Organizzazione e Funzionamento dell’Autorità⁸ – adottato in data 25 ottobre 2022 -, che ha definito l’attuale assetto organizzativo interno.

In particolare l’Autorità, con delibera del 20 dicembre 2022, ha assegnato a partire dal 1° gennaio 2023 incarichi di responsabilità e disposto un’ampia rotazione all’esito di procedura di valutazione comparativa che ha riguardato 44 posizioni dirigenziali o equiparate. Sempre nell’ambito della medesima riorganizzazione interna, con ordine di servizio del Segretario Generale del 29 dicembre 2022 è stata disposta un’ulteriore, ampia rotazione che ha coinvolto anche 55 funzionari, 28 operativi e 10 commessi dell’Autorità anch’essa destinata ad avere decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023.

Al termine del 2023, con delibera del 19 dicembre 2023 sono stati assegnati per gli anni 2024 e 2025 nuovi incarichi di responsabilità all’esito di una nuova procedura di valutazione comparativa che ha riguardato 45 posizioni dirigenziali o equiparate

1.6 La tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblowing*)

L’introduzione di appositi sistemi di protezione, da eventuali misure ritorsive, del dipendente che segnala illeciti appresi durante l’espletamento della propria attività lavorativa (cd. *whistleblower*), costituisce una tipica misura di contrasto ai fenomeni corruttivi, in quanto strumento capace di agevolare l’emersione di attività illecite già avvenute o in fase di svolgimento.

La materia che interessa ha per lungo tempo trovato la sua disciplina all’interno dell’art. 54 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001⁹, che, oltre ad avere introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano uno speciale regime di tutele riservato ai *whistleblowers*, ha richiesto l’attivazione di *canali* di ricezione e gestione delle segnalazioni gestiti all’interno alle amministrazioni, affidati ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e destinati ad affiancare gli appositi canali esterni di denuncia, rappresentati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalle competenti autorità giudiziarie.

Nel corso del 2023, il tema della protezione dei *whistleblowers* è stata oggetto di un importante processo di riforma ad opera del D. Lgs. n. 24/2023, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, le cui previsioni trovano applicazione a partire dal 15 luglio 2023, con abrogazione dell’art. 54 *bis* D. Lgs. 165/2001¹⁰.

⁸ Il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Autorità, approvato dall’Autorità con delibera n. 30446 del 25 ottobre 2022 è stato successivamente modificato con delibera n. 30549 del 28 febbraio 2023.

⁹ L’introduzione della previsione si deve, a sua volta, alla legge n. 179/2012 (cd legge anticorruzione).

¹⁰ Sul punto si veda anche la nota di presentazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2023 - 2025 trasmessa in informativa all’attenzione del Collegio nella riunione del 14 marzo 2023.

La riforma, nel conservare la logica di fondo dell'istituto¹¹, ha *ampliato* il novero dei soggetti tutelabili e inteso rafforzare il sistema dei *canali* di denuncia da essi utilizzabili. Tra questi si conferma – oltre al canale esterno affidato alla competenza dell'ANAC – l'indispensabilità di *canali interni* di segnalazione degli illeciti, che, in linea con le previsioni del d. lgs. n. 165/2001, nelle pubbliche amministrazioni restano affidati ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e devono assicurare adeguati meccanismi di protezione dell'identità dei denunciatori e dei contenuti delle denunce da essi formulate, garantendo, al contempo, un tempestivo riscontro in merito ai fatti segnalati.

L'Autorità, al momento dell'entrata in vigore della riforma introdotta dal D. Lgs. n. 24/2023, si era da tempo dotata di un proprio canale interno di segnalazione al RPCT destinato ai *whistleblowers*, disponendo altresì, a fronte delle linee guida in proposito fornite dall'ANAC, l'attivazione di una piattaforma informatica di segnalazione destinata ai *whistleblowers*, attraverso l'utilizzazione del sistema *open source* messo a disposizione dalla stessa ANAC, in quanto particolarmente adatto a garantire una appropriata protezione dell'identità dei segnalanti e dei contenuti delle segnalazioni da essi formulate. A fronte della riforma dell'istituto intervenuta nel corso del 2023, tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. n. 24/2023, l'Autorità ha adottato la *Comunicazione* che definisce la nuova procedura interna di segnalazione al RPCT riservata ai *whistleblowers*.

La nuova procedura prevede tra l'altro la possibilità di trasmettere le segnalazioni mediante piattaforma informatica, in quanto sistema particolarmente adatto ad assicurare la protezione dell'identità dei segnalanti e dei contenuti delle segnalazioni da essi presentate inclusa l'identità dei segnalati.

La procedura di segnalazione può essere attivata dai **dipendenti** dell'Autorità o dagli altri **soggetti ad essi equiparati** dall'art. 3 del d. lgs. n. 24/2023.

A seguito della trasmissione della segnalazione, il *whistleblower* riceve pronta **conferma** del suo ricevimento e ha diritto ad avere un **riscontro** sugli esiti dalla stessa prodotti entro i successivi tre mesi.

L'esame della segnalazione prevede una valutazione preliminare e una eventuale istruttoria – il cui avvio è comunicato al *whistleblower* - volta a verificare la fondatezza di quanto sostenuto dal denunciante. Terminato l'esame della segnalazione, nel caso in cui la stessa non risulti manifestamente infondata, il RPCT **trasmette gli atti** al Segretario Generale per i dovuti adempimenti interni e/o si adopera al fine della trasmissione della

¹¹ In linea con quanto previsto dall'art. 54 bis d. lgs. n. 165/2001, il whistleblower è protetto da eventuali misure ritorsive che possano essere disposte nei suoi confronti a causa della segnalazione da esso avanzata e ha diritto a che la sua identità resti protetta e non sia svelata all'esterno se non nei casi strettamente previsti dalla legge (cfr. art. 12 d. lgs. n. 24/2023).

segnalazione alla competente autorità giudiziaria o all'ANAC informandone il Segnalante. L'identità del whistleblower è tenuta riservata nei termini previsti dal D. Lgs. n. 24/2023.

Il trattamento dei **dati personali** contenuti nella segnalazione e nella documentazione prodotta viene svolto nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679, del d. lgs 196/2003 e s.m.i., del d. lgs. n. 51/2018 e del d. lgs. n. 24/2023.

La **documentazione** inerente alla segnalazione viene **conservata** per il tempo necessario al trattamento della stessa e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della stessa procedura, assicurando le garanzie di riservatezza previste dall'art. 14, del d. lgs n. 24/2023.

Una descrizione puntuale della procedura è riportata all'interno del sito dell'Autorità, nel quale i soggetti interessati trovano anche le informative relative ai trattamenti dei dati personali correlati all'esame delle segnalazioni prodotte nonché alle tutele accordate ai *whistleblowers* e alle possibilità di accesso al canale *esterno* di segnalazione di competenza dell'ANAC da essi attivabile.

I contenuti della procedura di segnalazione come *whistleblower* e le modalità per attivarla sono altresì pubblicizzati attraverso la rete *intranet* e informative anche individuali destinate ai soggetti interessati.

Nell'anno considerato e fino alla pubblicazione della presente relazione non sono emerse denunce di whistleblowers.

1.7 La formazione del personale sui temi di etica e legalità

La formazione del personale sui temi dell'etica e della legalità è considerata, nell'impianto generale della legge anticorruzione, uno degli strumenti maggiormente idonei ad accrescere la consapevolezza del senso dello Stato e delle Istituzioni, delle norme da applicare e dei comportamenti corretti da adottare nello svolgimento delle funzioni istituzionali. Sotto tale profilo l'attività formativa è strumentale a prevenire ed evitare situazioni di corruzione, nonché a favorire l'emersione di illeciti o di *malagestio*. L'Autorità ha organizzato sin dai primi anni di attuazione delle attività relative alla prevenzione della corruzione appositi incontri e sessioni formative, avvalendosi della collaborazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) fino al 2017. Dal 2018 le attività formative in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state svolte a cura dell'RPCT nella modalità *in house* ed hanno riguardato i seguenti ambiti:

- i) *Trasparenza* anche con riferimento alle "*Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale dell'Autorità*", redatte dal RPCT;
- ii) Obblighi di astensione e incompatibilità successiva di cui al d.lgs. n. 185/2021;
- iii) Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("PTPCT")2022-2024; Codice etico con un *focus* sul conflitto di interesse.

Nel corso del 2023, il RPCT ha erogato una formazione in tema di accesso civico, volta ad illustrare le differenze tra questo istituto e le altre forme di accesso istruttorio e difensivo con le quali i funzionari dell'Autorità sono chiamati a confrontarsi. Sempre nel corso del 2023, il RPCT ha curato una specifica attività formativa sulle misure di prevenzione della corruzione introdotte e/o riviste dall'Autorità nell'ambito della più recente attività di gestione del rischio corruttivo. Nell'ambito della predetta attività formativa, le misure oggetto di esame specifico hanno incluso le modifiche apportate al codice etico nel 2023, la gestione dei possibili conflitti di interesse, il controllo delle attività extraistituzionali, il divieto di *pantouflage*, il *whistleblowing* e il nuovo canale interno introdotto dall'Autorità nel corso del 2023, l'aggiornamento delle linee guida sugli adempimenti in materia di trasparenza adottato, sempre, nel corso del 2023. **L'erogazione del programma formativo così elaborato è stata calendarizzata per il primo semestre del 2024 al fine di coordinare questa attività formativa con quella di carattere obbligatorio destinata ai neoassunti nel corso dell'anno.**

Anche nel corso del 2023, inoltre, analogamente al 2022, il RPCT e il personale della Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza hanno seguito una intensa e variegata attività formativa in materia di anticorruzione e trasparenza organizzata da ANAC, Università, Agenzie di formazione accreditate (tra cui i webinar *on line* di ANAC tenuti il 10 e 15 marzo 2023 su: i) *Corruzione e appalti indicatori utili per la conoscenza, la prevenzione e il contrasto*; ii) *Corruzione e conflitto di interesse nella Pubblica Amministrazione: indicatori comunali e conflitto di interesse*). Un'altra formazione specifica, in presenza, ha riguardato la Tavola rotonda conclusiva del Master Anticorruzione organizzata nel mese di marzo dall'Università di Tor Vergata.

Nel mese di aprile 2023 è stato seguito, sempre in presenza, presso l'Università Lumsa (in collaborazione con l'IGI) un seminario tecnico in materia di contrattualistica pubblica alla luce dell'emanazione del nuovo codice dei contratti, anche per gli aspetti inerenti la trasparenza. Con particolare riferimento all'istituto del *whistleblowing*, nel mese di giugno 2023, è stato seguito un percorso formativo dell'*Accademia europea* articolato in

tre webinar su: i) *Le novità del d.lgs n. 24/2023: Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. I canali di segnalazione*; ii) *I profili di protezione dei dati e la riservatezza*; iii) *I canali di segnalazione interni*.

1.8 Patti di integrità negli affidamenti

L'Autorità ha da tempo adottato un *Patto di integrità* che trova applicazione per tutte le procedure selettive di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture per un importo pari o superiore a 5000,00 euro (iva esclusa) e che viene sottoscritto con l'operatore economico che concorre alla procedura selettiva indetta da AGCM. Il Patto stabilisce la reciproca obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La sottoscrizione avviene obbligatoriamente insieme all'offerta ed è parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a conclusione della procedura di aggiudicazione.

La firma del Patto di integrità costituisce per l'operatore economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara e lo vincola a vigilare affinché gli impegni assunti con il Patto siano osservati da tutti i propri collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati. Il Patto di integrità, inoltre, vincola direttamente l'operatore economico al rispetto di specifici doveri direttamente correlati alle azioni messe in atto in materia di prevenzione della corruzione.

Sono inoltre previste specifiche sanzioni in caso di violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità. I vincoli scaturenti dalla sottoscrizione del Patto di integrità si estendono anche alla fase successiva all'aggiudicazione, fino alla regolare e integrale esecuzione del contratto.

L'efficacia della misura è testimoniata dall'assenza di nodi critici in fase di applicazione. Anche per il 2023, non si sono registrati casi di esclusione dalle procedure di affidamento, né di risoluzione del contratto conseguenti alla violazione del Patto di integrità.

1.9 Misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni e di assegnazione agli uffici

La L. n. 190/2012 ha introdotto particolari obblighi nell'ambito delle attività decisionali riferite alla formazione delle commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi, per la scelta del contraente finalizzata all'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati nonché nell'ambito dell'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati.

In particolare, la legge anticorruzione ha aggiunto all'originario impianto del D. Lgs. n. 165/2001, l'articolo 35-*bis* rubricato "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*", che prevede la preclusione del conferimento di uno degli incarichi sopra ricordati a coloro che risultano essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Pur non rientrando nell'ambito applicativo della norma, che risulta circoscritto alle amministrazioni previste all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, in considerazione della *ratio* sottesa alla disciplina, l'Autorità attua le misure sopra indicate al momento della formazione di commissioni di selezione di personale o per la scelta del contraente nelle procedure di affidamento, nonché al momento del conferimento di incarichi di responsabilità di Uffici.

Con riferimento alle misure preventive sopra indicate, nel 2023, non risulta all'RPCT che vi siano state criticità.

1.10 Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) (D. Lgs. n. 165/2001 e D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014).

Per quanto riguarda le misure di incompatibilità successiva (*pantouflage-revolving doors*), previste per i Componenti e il personale dell'Autorità, trovano applicazione le previsioni di matrice euro-unionale contenute nel comma 3-ter dell'art. 10 della n. 287/1990.

Questa disposizione, come noto, è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 185 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. Tale direttiva tratta, fra l'altro, il tema dell'indipendenza dei membri e dei funzionari delle Autorità garanti della concorrenza e del mercato presenti nei vari Stati Membri, con l'obiettivo di garantire una tutela anche nel settore dei potenziali conflitti di interessi.

L'art. 4, lett. c) della direttiva, in particolare, impone agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale ai sensi della quale i funzionari delle Autorità garanti della concorrenza e del mercato nazionali "*si astengano dall'intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti e/o con l'esercizio dei loro poteri ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e siano soggetti a procedure volte*

ad assicurare che, per un periodo ragionevole dopo la cessazione delle loro funzioni, si astengano dal trattare procedimenti istruttori che possano determinare conflitti di interessi”.

In attuazione di questa disposizione di armonizzazione, il legislatore nazionale, con il d. lgs. n. 185 del 2021, ha inserito nel corpo dell’articolo 10 della legge n. 287/1990 il citato comma 3-ter, a mente del quale: *“L’Autorità adotta e pubblica un codice di condotta¹² per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni. I membri e il personale dell’Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l’applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l’Autorità. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli”.*

Inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, i Componenti dell’AGCM - nonché quelli della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali - alla cessazione dall’incarico, *“non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque anni”.*

L’Autorità ha poi adottato una specifica misura per combattere situazioni di *pantouflage* nell’ambito delle procedure di acquisto, inserendo apposita clausola nel patto di integrità che ciascun operatore economico è tenuto a sottoscrivere in occasione di procedure indette da AGCM.

Nel 2023, al pari degli anni precedenti, non risulta all’RPCT - dall’attività di monitoraggio delle misure effettuate - che vi siano state violazioni della misura di prevenzione del c.d. *pantouflage* o dell’incompatibilità successiva.

2. Attuazione delle misure specifiche adottate nell’ambito dell’area di rischio “Attività istituzionale”

Per quanto riguarda le misure specifiche di prevenzione della corruzione, come più dettagliatamente illustrato nel Piano 2023-2025, particolare attenzione è da sempre posta

¹² In esecuzione del predetto disposto l’Autorità ha modificato il proprio Codice etico, infra § 1.1. “ Il codice etico e di condotta”.

ai processi della macro area “attività istituzionali” - nella quale confluiscono le attività di tutela della concorrenza tutela del consumatore, rating di legalità e conflitto di interessi - in relazione ai quali, anche nel corso del 2023, hanno trovato applicazione le misure di seguito esaminate.

2.1. I Regolamenti e la loro implementazione

I Regolamenti, integrando le norme di legge indirizzate all’Autorità e definendo in modo puntuale la sua organizzazione interna e la disciplina dei procedimenti istruttori da essa svolti, rappresentano uno strumento essenziale di garanzia dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa alla stessa affidata. Al D.P.R. n. 217/1998 recante “*Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*” - attualmente in fase di profonda riforma a seguito delle recenti modifiche normative in materia antitrust - si sono aggiunti e hanno trovato applicazione anche nel 2023, i diversi ulteriori Regolamenti la cui adozione è stata affidata dal legislatore all’Autorità stessa. Vengono al riguardo in rilievo:

- il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie*” adottato con delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411;
- il “*Regolamento sul conflitto di interessi*” adottato con delibera AGCM del 16 novembre 2004 e modificato con delibera n. 26042 del 18 maggio 2016;
- il “*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*”, adottato con delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e modificato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 e, da ultimo, con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (cfr., Bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020; G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020);
- il “*Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*” adottato con delibera AGCM 28 ottobre 2015, n. 25690.

Sotto il profilo dell’organizzazione e del funzionamento interno, in data 25 ottobre 2022, l’Autorità ha deliberato il nuovo *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Autorità*, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Il citato Regolamento prevede un nuovo assetto organizzativo finalizzato a rendere più efficiente ed efficace la gestione dei processi operativi e a rafforzare le garanzie procedurali.

La regolamentazione in essere riceve attuazione attraverso *Ordini di servizio* emanati dal Segretario Generale.

A ulteriore presidio del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, come noto, l’Autorità si avvale di vari *altri efficaci strumenti operativi* destinati ad essere

implementati durante le attività istruttorie, quali l'affiancamento del responsabile del procedimento con altri funzionari in modo che più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per l'istruttoria, la verbalizzazione delle audizioni svolte con i soggetti terzi e la sottoscrizione da parte dei partecipanti, l'accesso al fascicolo istruttorio.

A ciò si aggiungono la programmazione delle scadenze istruttorie, oggetto di precisa calendarizzazione nella formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Collegio, nonché le riunioni settimanali di tutti i responsabili delle Direzioni con il Segretario Generale e gli uffici di staff, che, oltre ad incrementare la partecipazione attiva della struttura ai diversi processi valutativi consente una costante attività di verifica del corretto svolgimento dell'iter procedimentale.

2.2. Linee Guida e Comunicazioni

Sempre nell'ambito delle misure di tipo specifico, anche nel corso del 2023 l'Autorità si è potuta avvalere di *Linee guida*, strumento particolarmente efficace giacché capace di incrementare non solo l'efficienza, ma anche la trasparenza dell'attività amministrativa, assicurando altresì una particolare efficacia dal punto di vista della trasmissione di indicazioni alle varie categorie di *stakeholder*. La stessa giurisprudenza amministrativa non ha mancato di esprimere il proprio apprezzamento rispetto all'uso di questo tipo di strumento, in particolare con riferimento all'attività di determinazione delle sanzioni cui si riferiscono le “*Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*” (cfr., delibera AGCM 22 ottobre 2014 n. 25152).

La misura considerata, oltre che al fine della determinazione delle sanzioni, è stata, ad oggi, utilizzata per molteplici ambiti di attività, piuttosto rilevanti, quali le procedure per accedere al programma di clemenza (*leniency*)¹³, il riconoscimento dell'attenuante per i programmi di *compliance*¹⁴, la presentazione degli impegni¹⁵, l'applicazione delle misure cautelari¹⁶, l'applicazione dell'art. 16, comma *1bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287¹⁷, unitamente all'adozione di specifici formulari messi a disposizione per gli utenti sul sito istituzionale al fine di facilitare le attività di comunicazione con le Direzioni

¹³ Cfr. Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/90 (Delibera del 31 gennaio 2013 n. 24219 e smi).

¹⁴ Cfr. le Linee Guida sulla Compliance Antitrust (Delibera del 25 settembre 2018).

¹⁵ Cfr. Comunicazione in materia di Impegni (Delibera del 6 settembre 2012, n. 23863 - Procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge n.287/90 con allegato Formulario per la presentazione degli impegni).

¹⁶ Cfr. la Comunicazione in materia di misure cautelari adottata con delibera dell'Autorità del 14 dicembre 2006, n.16218.

¹⁷ Cfr. la Comunicazione, adottata con delibera del 13 dicembre 2022.

competenti.

La positiva esperienza maturata nell'uso della misura considerata ha condotto, nel 2023, considerati i nuovi poteri conferiti dall'art. 34 della legge 5 agosto 2022, n. 118, all'adozione della *Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 14 quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, adottata con delibera del 16 maggio 2023.

2.3. Elenco degli avvocati del libero foro

Secondo il disposto dell'art. 21-*bis* della L. n. 287/1990, l'Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; potrebbe pertanto ravvisarsi, seppur in via eccezionale, la necessità di avvalersi del patrocinio di un legale del libero foro nell'impossibilità di essere rappresentata dall'Avvocatura dello Stato. Al fine di garantire la piena attuazione del principio di imparzialità e dell'autonomia di scelta, escludendo il rischio di pressioni esterne, l'Autorità ha istituito un apposito elenco di avvocati iscritti al libero foro, selezionati in base a determinati requisiti e dal quale attingere nella scelta del professionista cui conferire l'incarico. Nell'ottica della più ampia trasparenza del suo operato, è possibile accedere direttamente ad ogni informazione in tema di elenco degli avvocati dal sito internet istituzionale, che vi dedica un'apposita sezione nella *home page*. Inoltre, all'interno della sezione Autorità Trasparente sono indicati i professionisti che hanno ricevuto incarichi, in essere o cessati, dall'Autorità ed i relativi compensi.

3. Ulteriori strumenti di rafforzamento della prevenzione della corruzione- Convenzioni quadro e protocolli di intesa

Al fine di realizzare un sistema sinergico e garantire coerenza dell'operato nel più ampio panorama delle Autorità di regolazione e di altre Istituzioni, l'Autorità ha da sempre instaurato, e rafforzato nel corso del tempo, una rete di cooperazione con molte delle suddette Autorità, ferme restando le rispettive competenze.

Tale attività di cooperazione rileva anche sotto il profilo di azioni congiunte di prevenzione dei fenomeni corruttivi, soprattutto in ambiti "trasversali" e nevralgici, quali il reclutamento del personale o le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi. Relativamente alle procedure concorsuali, anche nel 2023 ha trovato applicazione la "*Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014*" stipulata nel 2015 con altre Autorità indipendenti.

Nell'ambito del settore delle procedure di acquisizione, anche nel 2023 l'Autorità si è potuta avvalere del *“Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), per la definizione di strategie di appalto congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”*, concluso nel 2018 in attuazione dell'art. 22, c. 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114¹⁸ e successivamente esteso – in virtù dell'atto integrativo dell'aprile 2019 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), nonché – in virtù dell'atto integrativo del dicembre 2021 - all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

A fronte della riforma dei contratti pubblici, nel mese di novembre 2023, il protocollo del 2018 è stato sostituito da un nuovo accordo tra le medesime Istituzioni volto a mantenere la collaborazione nel mutato contesto normativo. Il nuovo accordo ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo.

Tra gli accordi di cooperazione con altre Istituzioni si segnala ancora l'accordo di collaborazione con l'Arma dei Carabinieri finalizzato alle verifiche per l'attribuzione del rating di legalità, siglato nel 2021.

3.1 Informatizzazione dei processi

Sul versante dell'informatizzazione dei processi, intesa quale misura di natura “trasversale” per contrastare fenomeni di *mala gestio*, l'Autorità ha effettuato, negli ultimi anni, notevoli investimenti in tecnologie *hardware* e *software* e si è dotata di applicativi *ad hoc* per l'integrazione dei sistemi e la dematerializzazione dei documenti che sono stati sistematicamente ed efficacemente impiegati anche nel corso dell'anno 2023. Le suddette implementazioni si aggiungono ad un sistema informatizzato di banche dati già adottato da tempo dall'Autorità, consultabili con accessi debitamente controllati, che agevolano la condivisione delle informazioni e della documentazione tra le strutture che intervengono nella fase prodromica alla decisione finale di competenza del Collegio.

¹⁸ D.L. n. 90/2014, art. 22, c. 7: *“Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013”*.

Tra le attività di informatizzazione dei processi effettuate e applicate anche nel corso del 2023 si evidenzia l'utilizzazione di diverse piattaforme (come *webrating* e *webconcorsi*) che hanno comportato benefici non solo agli utenti, che si avvalgono di un accesso diretto, guidato e controllato ai servizi dell'Autorità, ma anche alla gestione interna, potenziando la fruibilità degli archivi da parte del personale che opera nelle due aree con ricadute a livello gestionale in termini di efficienza e trasparenza.

Degna di nota è anche la progettazione e messa in funzione della piattaforma, denominata "*workflow*", per la revisione informatica degli atti deliberati dall'Autorità, la cui operatività è entrata a pieno regime a febbraio 2020.

L'implementazione dei sistemi informatizzati è stata accompagnata dall'introduzione di appositi disciplinari in materia di misure di sicurezza e uso delle risorse informatiche, di cui è stata fornita apposita informativa al personale. Da ultimo si segnala, proprio nell'anno 2023, il "*Disciplinare interno per l'utilizzo degli strumenti informatici di AGCM*" diffuso al personale con ordine di servizio del Segretario Generale prot. 84 del 18.09.2023, che stabilisce regole dettagliate per un impiego corretto e responsabile delle strumentazioni informatiche delle quali i dipendenti sono dotati per lo svolgimento del proprio lavoro. Tale documento sostituisce il precedente disciplinare adottato in data 25.11.2020 in occasione dell'emergenza pandemica.

4. Le attività svolte in relazione alla trasparenza

Con riferimento alle attività poste in essere al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei dati, documenti o informazioni è avvenuta nel rispetto della vigente disciplina di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e dei principi fondamentali di pubblicazione indicati nel citato decreto e nelle linee guida rese dall'ANAC in merito alla materia considerata. La Sezione "Autorità trasparente" del sito internet istituzionale dell'Autorità, istituita nel 2014, è stata adeguata alle modifiche seguite all'entrata in vigore del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", nonché alla mappa ricognitiva degli obblighi riportata nell'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1310/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e*

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

Si è tenuto, inoltre, conto della delibera ANAC n. 241/2017 “*Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs 33/2013, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e i titolari di incarichi dirigenziali come modificato dall’art. 13 del d.lgs n. 97/2016”* e della delibera n. 586 del 26 giugno 2019 “*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”.*

I paragrafi che seguono descrivono le più rilevanti attività svolte nel 2023.

4.1 La mappatura del processo di flusso delle informazioni finalizzato alla pubblicazione, la predisposizione di apposite Linee guida e il rispetto della privacy

Anche nel 2023 è proseguita l’attività di costante ricognizione da parte della Direzione per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (DPCOT) delle fonti normative rilevanti e delle indicazioni operative elaborate dell’ANAC al fine di garantire il corretto espletamento degli adempimenti.

L’attività sopra descritta ha portato, in fase di predisposizione del PTPCT 2023-2025, alla revisione della tabella che costituisce l’Allegato 2 denominata “*Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione Autorità trasparente”*, che offre un quadro generale degli obblighi di pubblicazione e, per ciascuno di essi, delle unità organizzative preposte ai processi di pubblicazione, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità e della modifica dell’organigramma.

L’attuazione degli obblighi in materia di trasparenza implica una moltitudine di adempimenti, che includono l’*individuazione* dei dati rilevanti, il *trattamento* degli stessi con interventi (modifica del formato, predisposizione di tabelle, eliminazione di dati riservati) che li rendano adatti alla pubblicazione e infine la *pubblicazione* vera e propria. L’architettura che l’Autorità ha introdotto, attraverso il PTPCT, prevede una ripartizione dei compiti standardizzata, in base alla quale le prime due attività sono curate dall’unità organizzativa preposta all’attività cui i dati afferiscono, in quanto unità che detiene i dati, mentre l’attività di vera e propria pubblicazione è svolta *dalla Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici*.

A tal fine, l’unità organizzativa di volta in volta preposta all’individuazione e trattamento dei dati, procede alla loro lavorazione per poi trasmetterli *alla Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici*, utilizzando una apposita casella di posta che viene letta contestualmente dalla predetta Direzione nonché dalla *Direzione per la*

prevenzione della corruzione e la trasparenza, la quale può così verificare in modo costante il corretto svolgimento degli adempimenti.

La pubblicazione nella Sezione “Autorità Trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità è condotta nel rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati prescritti dalla disciplina in materia di tutela della *privacy*, in linea con quanto prescritto dall’art. 7-bis, del d.lgs. n. 33/2013, che impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie dei suddetti obblighi di “(...) *rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione*”.

L'elevato numero e la complessità degli adempimenti ha reso opportuno predisporre ed utilizzare, sin dal 2019, un documento interattivo interno che consentisse un’immediata e completa possibilità di consultazione, da parte della Direzione o dell’Ufficio interessati, dell’intero *iter* di pubblicazione dei singoli dati, documenti o informazioni, con individuazione delle relative tempistiche e modalità di pubblicazione e/o aggiornamento. Sono state pertanto elaborate le “*Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità*”, che hanno permesso di ricostruire in relazione a ciascun singolo adempimento la scheda completa dei riferimenti necessari al suo corretto assolvimento. Nel corso del 2023 tale documento è stato rivisto ed integrato nell’ottica di aggiornare e rendere più efficienti i processi interni che assicurano il costante adempimento degli obblighi di pubblicazione e, nella riunione dell’Autorità del 10 ottobre 2023, sono state approvate le nuove *Linee guida sugli adempimenti in materia di trasparenza*.

Le nuove *Linee guida*, partendo dall’organizzazione del ciclo della trasparenza nei termini in cui lo stesso è programmato all’interno del PTPTC, danno indicazioni alle unità organizzative competenti in merito al modo di procedere in sede di espletamento dei doveri informativi, tenendo conto delle modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni e dei chiarimenti interpretativi forniti non solo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - incaricata della vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di trasparenza - ma anche della giurisprudenza nazionale ed euro-unionale e del Garante per la protezione dei dati personali. Tra gli obiettivi delle *Linee guida* è infatti incluso quello di offrire chiarimenti quanto più completi e puntuali alle unità organizzative interessate in merito ai dati da pubblicare e da oscurate in sede di attuazione degli adempimenti,

Le *Linee guida* sono composte da due Sezioni, la prima è dedicata alle questioni di tipo generale, la seconda si sofferma sui sottoinsiemi di adempimenti che, in quanto assegnati a specifiche unità organizzative o caratterizzati da profili di omogeneità, sono parsi meritevoli di una ricognizione separata e specifica. Al documento sono infine allegate le schede operative aggiornate relative ai singoli adempimenti che, come nel documento del

2019, sono separate l'una dall'altra e come tali aggiornabili senza necessità di modifica dell'intero documento. Una sezione specifica delle Linee guida è dedicata agli adempimenti relativi alla contrattualistica pubblica e alle novità al riguardo introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di guidare le unità organizzative interessate nel processo di transizione normativa al momento in corso.

4.2 Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi

I responsabili delle unità organizzative individuate nell'allegato 2 del PTPCT- *Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella sezione "Autorità Trasparente"* sono chiamati a garantire il puntuale e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione autorità trasparente.

Il RPCT e il personale della DPCOT forniscono assistenza alle unità organizzative preposte alla pubblicazione nella relativa sezione, in collaborazione con il RPD per gli aspetti inerenti alla *privacy*.

Il controllo sugli adempimenti, attribuito dal D. Lgs. n. 33/2013 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è garantito anzitutto dalla conoscibilità che il RPCT ha di tutto il flusso delle comunicazioni finalizzate alla pubblicazione.

Ciò avviene grazie all'apposito *account* interno di trasmissione dei dati e documenti destinati alla pubblicazione la cui visibilità è attribuita anche al RPCT.

Tale sistema anche nel 2023 ha consentito alla DPCOT di avere un aggiornamento in tempo reale delle pubblicazioni effettuate.

Il RPCT, assistito dal personale della Direzione per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ha svolto, inoltre, a cadenza periodica, una generale attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e sulla conformità dei contenuti ai parametri di legge con particolare riguardo a:

- correttezza del documento, atto o informazione;
- rispondenza ai criteri di accessibilità e di qualità delle informazioni richieste dalla vigente disciplina;
- tempistica di pubblicazione.

L'attività condotta ha permesso di assicurare, anche nel periodo considerato, il costante aggiornamento della sezione "*Autorità Trasparente*" nel rispetto dei termini di legge.

4.3 L'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

La vigilanza svolta dal RPCT sul rispetto degli obblighi di pubblicazione si interseca con l'attività svolta dall'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) a norma dell'art. 14, comma 4, lett. g) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione*

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”¹⁹, relativa all’attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Vista la competenza attribuita all’ANAC di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati conformemente alla vigente disciplina, essa determina annualmente, con apposita delibera, gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione.

Nell’ambito delle misure poste a presidio della trasparenza dell’azione amministrativa bisogna, dunque, considerare alcune previsioni e interventi attinenti alle attestazioni dell’OVCS. Nello specifico, con deliberazione n. 203 del 17 maggio 2023 recante “Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità”²⁰, ANAC ha previsto che l’attività di attestazione sia circoscritta ad alcuni dati riportati sul sito “Autorità Trasparente”.

Come previsto dalla citata deliberazione dell’ANAC, la scheda di rilevazione, comprensiva dell’attestazione OIV sui risultati dell’attività di controllo, è stata pubblicata nella Sezione “Autorità trasparente” - nella sezione “Controlli e rilievi dell’amministrazione – OVCS”.

In merito all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, l’Autorità non è stata destinataria, nel 2023 come anche negli anni passati, di nessun rilievo da parte dell’ANAC.

4.4 Accesso civico: misure adottate per assicurarne l’efficacia

Al fine di permettere il pieno esercizio del diritto di accesso come disciplinato dal d.lgs. n. 33/2013, nella Sezione “Autorità Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – accesso civico”, sono descritte le modalità per esercitare il diritto di accesso “semplice” e “generalizzato”, e fornite ulteriori informazioni nonché la modulistica appositamente predisposta.

¹⁹ D.lgs. n. 150/2009, art. 14, comma 4: “L’Organismo indipendente di valutazione della performance (...) g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo (...)”.

²⁰ Per l’anno 2023, come previsto dalla deliberazione ANAC n. 203, del 17 maggio 2023 ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano apposita applicazione web disponibile sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. I dati inerenti l’Autorità per cui è stata richiesta l’attestazione dell’OIV ai sensi della citata delibera, riguardano le seguenti macro aree: i) Disposizioni generali; ii) Personale (incarichi conferiti o autorizzati); iii) Bandi di concorso; iv) Provvedimenti; v) Bandi di gara e contratti; vi) Bilanci; vii) Opere pubbliche; viii) Altri contenuti - Registro degli accessi; ix) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione.

La “griglia di rilevazione” con l’attestazione OIV relativa ai dati sino al 30 giugno 2023 sono state pubblicate nella sezione Autorità Trasparente” entro la data del 31 luglio 2023.

Nella medesima sottosezione è pubblicato – e periodicamente aggiornato - su base semestrale, il Registro degli accessi, redatto in conformità alla delibera dell’ANAC n. 1309 del 2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*” ed alla Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)*”, emanata in raccordo con ANAC al fine di fornire ulteriore supporto alle amministrazioni sul piano operativo.

La vocazione alla trasparenza che da sempre caratterizza l’Autorità si traduce nella pubblicazione di informazioni, delibere e provvedimenti sul sito istituzionale, ulteriori alle informazioni e documenti pubblicati *ex lege* nella Sezione “Autorità trasparente”, agevolando l’accesso ad informazioni o documenti che rappresenterebbero potenziale oggetto di istanze di accesso civico generalizzato.

4.5 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”

Come già accennato (*supra* § 4.4), l’Autorità ha aderito alle indicazioni della delibera ANAC n. 1309 del 2016, in cui è stata segnalata l’opportunità che “(...) *sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (...)*”, e si raccomanda la realizzazione di una “*raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblicino sui propri siti. (...)*”.

Le indicazioni relative alla predisposizione e alla tenuta del cd. Registro degli accessi sono state integrate dalla Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)*”, emanata in raccordo con ANAC al fine di fornire ulteriore supporto alle amministrazioni sul piano operativo.

Conformemente alle indicazioni fornite dagli atti richiamati, è stato pertanto predisposto il Registro degli accessi in cui sono riportate, per ciascuna istanza di accesso civico pervenuta all’Autorità, le seguenti informazioni:

- data dell’istanza;
- oggetto della richiesta;
- presenza di soggetti controinteressati;
- esito;
- data del provvedimento;
- in caso di rifiuto totale o parziale: sintesi della motivazione.

Con circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*” sono state previste ulteriori precisazioni, con particolare riferimento alla completezza e all’aggiornamento dei dati, alle quali l’Autorità si è adeguata.

La tenuta del registro degli accessi è curata dal RPCT. Il registro degli accessi è aggiornato con cadenza semestrale e tempestivamente pubblicato nella Sezione “Autorità trasparente sottosezione *Altri contenuti – accesso civico*”.

L’RPCT ha svolto un’attività di monitoraggio sulle istanze di accesso civico generalizzato, al fine di avere un quadro generale sulle istanze pervenute, considerando tale aspetto sotto il profilo del buon andamento dell’azione amministrativa e dunque quale misura connessa alla prevenzione della corruzione.

Nel 2023, è pervenuta un’istanza di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, del D.lgs n. 33/2013.

Con riferimento alle istanze di accesso civico generalizzato, nel 2023 sono state processate 14 istanze, istruite dalle competenti Direzioni seguendo le indicazioni riportate nelle “*Raccomandazioni sui profili procedurali e organizzativi in materia di accesso civico “semplice” e “generalizzato”*” adottate dall’Autorità. Ad esse è stato dato tempestivo riscontro. Si rappresenta, infine, che nel 2023 non sono pervenute all’RPCT istanze di riesame in tema di accesso civico generalizzato.

Roma, 31.12.2023

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
Marzia Balzano